

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 80

Interventi nel settore dell' agricoltura(programma 3.1.7.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 6745 (2.1.142.2.10.10) con la denominazione << Spese per l' effettuazione di studi, ricerche, sperimentazioni, divulgazioni, ricerche ed informazione di mercato attinenti allo sviluppo dell' agricoltura >> e con lo stanziamento , in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6520 dello stato di previsione precitato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.